



COMUNE DI GENOVA

Direzione Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 6827

ADOTTATO IL 24/11/2025

ESECUTIVO DAL 24/11/2025

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA ALL'ASSENTIMENTO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD UNA ATTIVITÀ TURISTICO -RICREATIVA SITA SUL LITORALE DI GENOVA LOC. NERVI, AD USO STABILIMENTO BALNEARE, DENOMINATA BLUE MARLIN – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 95, C. 1, LETT. D) D.LGS. 36/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- l'art. 95, c. 1, lett. d) D.Lgs. 36/2023;

PREMESSO CHE

- con Determinazioni Dirigenziali nn. 112/2024 e 2421/2024 è stata approvata, tra le altre, la procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'assentimento di una concessione demaniale marittima relativa a un'attività turistico-ricreativa sita sul litorale di Genova località Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata "Blue Marlin";
- in relazione alla summenzionata procedura sono pervenute n. 3 domande di partecipazione, presentate rispettivamente dal Sig. Marco Liguori (attuale concessionario), dalla società Malì S.r.l. (affidataria ex art. 45 bis Cod. Nav.) e dal costituendo RTI formato dalla società mandataria

4 Any Job S.r.l. e dalla mandante Sangallo Distilleria delle Cinque Terre S.r.l.;

- dopo essersi svolte, dapprima, le sedute pubbliche del 15.1.2025 e del 26.3.2025, all'esito delle quali, effettuata l'apertura delle buste e la verifica circa la regolarità formale delle stesse, veniva disposto il soccorso istruttorio per consentire l'integrazione delle offerte tecniche presentate, e, successivamente, le sedute riservate dell'1.4.2025 e del 7.4.2025, la Commissione giudicatrice ha formulato la relativa proposta di aggiudicazione, attribuendo il punteggio di 39,16 al Sig. Marco Liguori, 91,83 alla Malì S.r.l., 78,55 al RTI 4Any Job S.r.l., come comunicato ai partecipanti della procedura in parola con nota del 10.4.2025 (n. prot. 174609);
- successivamente, con nota del 15.4.2025 (n. prot. 180538), la capogruppo del costituente RTI 4 Any Job S.r.l., nel formulare istanza di accesso agli atti, ha segnalato, tra l'altro, come l'unicità del progettista tra la concessionaria uscente e l'affidatario ex art. 45 *bis* Cod. Nav. potesse comportare *"la presenza di un unico centro decisionale, con conseguente esclusione di entrambe le offerte dalla procedura"*;
- con nota in data 25.9.2025 (n. prot. 474272) è stato comunicato a Malì S.r.l. e al Sig. Liguori l'avvio del procedimento amministrativo di esclusione ai sensi dell'art. 95, c. 1, lett. d) D.Lgs. 36/2023 dalla procedura per l'assentimento della concessione demaniale marittima ad uso stabilimento balneare denominata *"Blue Marlin"*, essendo stata rilevata l'esistenza di un'attività di concordamento delle offerte tra il Sig. Liguori e Malì S.r.l. tale da determinare l'esistenza di un unico centro decisionale delle stesse in ragione:
 - *"del collegamento commerciale/relazionale tra i due concorrenti essendo, come dichiarato nella documentazione tecnica presentata da entrambi i concorrenti, a partire dal 2015 il Sig. Liguori il concessionario e la società Malì S.r.l. il soggetto affidatario ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. del complesso balneare in questione"*;
 - *della comunanza del medesimo professionista incaricato di elaborare la documentazione progettuale*;
 - *della corrispondenza di talune parti redazionali delle offerte tecniche presentate*;
 - *della stretta relazione temporale delle modalità di consegna sia dei plichi contenenti l'offerta tecnica (presentata per il Sig. Liguori in data 31.10.2024 ore 9.35 e per Malì S.r.l. in data 31.10.2024 ore 9.35) sia dei plichi relativi al soccorso istruttorio (presentati per il Sig. Liguori in data 30.1.2025 ore 9.23 e per Malì S.r.l. in data 30.1.2025 ore 9.22)*;
 - *del punteggio inferiore ottenuto dal Sig. Liguori in relazione ai criteri (il riferimento è ai criteri di cui alla sezione "B) Piano di Gestione" e "C Ulteriori elementi di valutazione del progetto" della scheda di attribuzione dei punteggi) rispetto ai quali potenzialmente – in ragione della sua qualità di concessionario uscente ed a prescindere dall'investimento economico relativo al progetto di riqualificazione del compendio demaniale in questione – avrebbe potuto conseguire un punteggio notevolmente maggiore*;
 - *dal punteggio inferiore ottenuto dal sig. Liguori in relazione al criterio A.1.6) relativo ai tempi di presentazione della progettazione di adeguamento e risanamento (peraltro, consistente nel solo "rifacimento impermeabilizzazione delle sole coperture" e "nel restauro di intonaci prospetti") avendo indicato un tempo di 60 giorni, a fronte dei 44 giorni indicati da Malì S.r.l. per la presentazione della progettazione relativa agli interventi di adeguamento/risanamento, di realizzazione degli accessi alla battigia e della realizzazione delle opere di difesa costiera/ripascimento (dunque, per interventi maggiormente complessi ed articolati)"*;
- con nota in data 2.10.2025 (n. prot. 492356) Malì S.r.l., per il tramite del difensore, avv. Teo Tirelli, ha formulato le proprie deduzioni in merito all'avvio del summenzionato procedimento, eccependo in sintesi:
 - l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina dell'esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023, in

quanto né prevista dal Codice della Navigazione, né espressamente richiamata nel disciplinare di cui alla procedura comparativa per l'assentimento della concessione demaniale marittima in parola;

- l'esistenza di un rapporto unicamente commerciale tra Malì S.r.l. e il Sig. Marco Liguori, derivante dall'essere la prima società affidataria ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav. della gestione dell'intero complesso balneare assentito in concessione al Sig. Marco Liguori e dalla comunanza del medesimo progettista Geom. Barbera, quest'ultimo scelto in ragione del pregresso rapporto del professionista con Centro Surf Club S.r.l. “*e cioè del socio al 50 % di Malì S.r.l. fino al 31.7.2025, prima del subentro di Ciesseti S.r.l.*”, nonché delle “*sue elevate capacità riscontrate dai numerosi incarichi ricevuti da altri operatori economici, incluso Centro Surf Club S.r.l., per le assegnazioni delle concessioni demaniali indette sul litorale genovese per l'annualità 2024*”;

- l'irrilevanza del minor punteggio conseguito dal Sig. Liguori in relazione “*ai criteri [...] di cui alla sezione “B) Piano di gestione” e “C) Ulteriori elementi di valutazione del progetto”* nonostante la qualità di “*concessionario uscente*”, avendo in ogni caso la Malì S.r.l. una “*profonda conoscenza del complesso balneare costituito dai Bagni Marlin*” per esserne affidataria dello stabilimento balneare in parola dal 2015;
- l'irrilevanza della stretta relazione temporale nella consegna dei plichi contenenti l'offerta tecnica e le successive integrazioni istruttorie, essendo consuetudine che “*colleghi (...) si rechino insieme allo sportello del Comune per consegnare la documentazione richiesta*”
- analogamente con nota in data 6.10.2025 (n. prot. 496378) il Sig. Marco Liguori ha contestato l'esistenza di un unico centro decisionale, sull'assunto che:
 - l'unico rapporto commerciale ravvisabile tra lo stesso e Malì sarebbe da individuarsi nell'affidamento di concessione ex art. 45 *bis* cod. nav. tra le predetti parti;
 - il progettista incaricato dalla Malì S.r.l. sarebbe il medesimo professionista di cui il Sig. Liguori si avvale “*da oltre 25 anni*”;
 - la rispondenza di talune parti redazionali delle offerte tecniche presentate dipenderebbe unicamente dalla circostanza che le stesse afferiscono la medesima struttura balneare;
 - il punteggio inferiore e l'indicazione della tempistica di progettazione sarebbero stati determinati unicamente dalle “*possibilità economiche del concessionario*”;
- con successiva nota in data 17.10.2025 (n. prot. 522370) la Società Malì S.r.l. - dunque oltre il termine di dieci giorni assegnati con nota del 25.9.2025 (n. prot. 474272) di avvio del procedimento di esclusione – ad integrazione delle deduzioni già presentate con nota del 2.10.2025 (n. prot. 492356), ha ribadito l'inesistenza di un coordinamento tra le offerte, evidenziando come:
 - la medesima società si sia avvalsa, non solo del medesimo professionista incaricato dal Sig. Liguori, ma anche di due ulteriori progettisti, arch. Bilanci e arch. Cortella, per lo sviluppo del “*Progetto Condiviso Goa per il litorale*”, la cui relativa documentazione avrebbe dovuto confluire nella documentazione tecnica materialmente presentata, ma erroneamente non inserita nell'offerta tecnica nonostante i richiami ivi contenuti, lamentando, peraltro, la mancata attivazione da parte della Commissione di gara del soccorso istruttorio ;
 - peraltro, il Sig. Liguori fosse estraneo “*alle attività e finalità del “Progetto Condiviso GOA per il litorale”* elaborato dai summenzionati ulteriori due progettisti;
- con nota in data 24.10.2025 (n. prot. 536861) – in ragione dell'avvenuta presentazione delle integrazioni difensive di cui sopra e della relativa documentazione integrativa prodotta, stante la complessità dell'istruttoria relativa al procedimento in oggetto e la prossimità del termine di scadenza del procedimento amministrativo per l'esclusione dalla procedura comparativa

(nell'ambito del quale, peraltro, si è innestato il sub-procedimento relativo all'accesso agli atti promosso dalla Malì S.r.l. con nota del 26.9.2025 n. prot. 476554, conclusosi con il differimento dell'accesso comunicato con nota del 17.10.2025 n. prot. 522630 in ragione della mancata pubblicazione del provvedimento definitivo di aggiudicazione) – è stata comunicata la sospensione del procedimento in parola ai sensi dell'art. 2 c. 7 L. 241/1990 per un periodo di giorni trenta;

- con nota in data 31.10.2025 (n. prot. 548807) Malì S.r.l. ha ribadito i medesimi rilievi già svolti, lamentando altresì come, in tesi, la mancata attivazione del soccorso istruttorio in merito alla documentazione progettuale relativa il *“Progetto Condiviso Goa per il litorale”*, pur citata nell'offerta tecnica, ma materialmente non presente, avrebbe avuto *“ripercussioni negative per Malì S.r.l.”*, la quale avrebbe ottenuto *“un punteggio inferiore (...) rispetto a quello che le sarebbe spettato”* se fosse stata valutata anche la ridetta progettazione;

CONSIDERATO CHE

- alla luce dell'istruttoria compiuta e delle deduzioni sopra richiamate svolte dall'attuale concessionario Sig. Marco Liguori e dal concorrente Malì S.r.l., deve ritenersi sussistente un'attività di coordinamento tra i richiamati concorrenti nell'ambito della procedura per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento denominato *“Blue Marlin”*, derivante dalla compresenza:
 - del collegamento commerciale/relazionale tra i due concorrenti essendo, come dichiarato nella documentazione tecnica presentata da entrambi i concorrenti, a partire dal 2015 il Sig. Liguori il concessionario e la società Malì S.r.l. il soggetto affidatario ai sensi dell'art. 45 *bis* Cod. Nav. dell'intero complesso balneare in questione;
 - della comunanza del medesimo professionista (Geom. Barbera) incaricato di elaborare nel suo complesso la documentazione progettuale relativa all'offerta tecnica presentata, non venendo tale indice eliso dalla circostanza che all'interno della busta della documentazione tecnica materialmente predisposta dallo stesso per conto di Malì S.r.l. fosse inserita la documentazione tecnica (redatta dai professionisti arch. Bilanci e arch. Cortella) relativa al *“Progetto Condiviso Goa per il litorale”* (quindi, contrariamente a quanto eccepito da Malì S.r.l. nelle integrazioni di cui alla nota in data 17.10.2025 n. prot. 522370, documentazione presente e correttamente valutata dalla Commissione), in quanto tale progettualità comune a tutti i concorrenti aderenti al ridetto Consorzio era finalizzata all'acquisizione di un punteggio maggiore per quanto riguarda il solo criterio di cui alla sezione *“A.3) Opere di Difesa Costiera”* della scheda di attribuzione dei punteggi e, quindi, si inseriva come appendice all'elaborazione progettuale del Geom. Barbera;
 - della corrispondenza di talune parti redazionali delle offerte tecniche presentate (quali, a titolo esemplificativo, la medesima data di redazione (28.10.2024) delle relazioni tecniche relativa ai progetti di riqualificazione presentati e dei cronoprogrammi, nonché la sostanziale sovrappponibilità delle parti introduttive delle relazioni tecniche);
 - della strettissima relazione temporale delle modalità di consegna sia dei plichi contenenti l'offerta tecnica (presentata per il Sig. Liguori in data 31.10.2024 ore 9.35 e per Malì S.r.l. in data 31.10.2024 ore 9.35) sia dei plichi relativi al soccorso istruttorio (presentati per il Sig. Liguori in data 30.1.2025 ore 9.23 e per Malì S.r.l. in data 30.1.2025 ore 9.22);
 - del punteggio inferiore ottenuto dal Sig. Liguori in relazione ai criteri (il riferimento è ai criteri di cui alla sezione *“B) Piano di Gestione”* e *“C Ulteriori elementi di valutazione del progetto”* della scheda di attribuzione dei punteggi) rispetto ai quali potenzialmente – in ragione della sua qualità di concessionario uscente ed a prescindere dall'investimento economico relativo al

progetto di riqualificazione del compendio demaniale in questione – avrebbe potuto conseguire un punteggio notevolmente maggiore;

- del punteggio inferiore ottenuto dal sig. Liguori in relazione al criterio A.1.6) relativo ai tempi di presentazione della progettazione di adeguamento e risanamento - peraltro, consistente nel solo *"rifacimento impermeabilizzazione delle sole coperture"* e *"nel restauro di intonaci prospetti"* e, quindi, per tipologie di interventi che hanno un livello di progettazione pressoché inesistente - avendo indicato un tempo di 60 giorni, a fronte dei 44 giorni indicati da Malì S.r.l. per la presentazione della progettazione relativa agli interventi di adeguamento/risanamento, di realizzazione degli accessi alla battigia e della realizzazione delle opere di difesa costiera/ripascimento (dunque, per interventi maggiormente complessi ed articolati);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la disciplina del D.lgs. 36/2023 relativa all'unicità del centro decisionale come possibile causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, diversamente da quanto rilevato dalla Malì S.r.l., risulta applicabile anche alla fattispecie *de quo*, in quanto tale normativa, pur non essendo espressamente richiamata nella *lex specialis* di gara, costituisce – come affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alle cause di esclusione contemplate nel previgente codice dei contratti (art. 80 D.lgs. 36/2023), ma fissando un principio di diritto valido anche con riferimento alla nuovo codice dei contratti (art. 95, c. 1, lett. d) D.lgs. 36/2023) – *"proiezione applicativa"* dei *"principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità"*, principi che, in allora ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 50/2016 trovavano applicazione anche per i contratti esclusi (si veda Cons. Stato, Sez. VII, Sent. 581 del 17.1.2023) e che oggi trovano in ogni caso applicazione in forza dell'art. 3 del D.lgs. 36/2023 (principio di accesso al mercato), il quale racchiude gran parte dei principi generali indicati nel previgente art. 4 D.lgs. 50/2016, tra cui, certamente, rientrano quelli che trovano tutela attraverso la norma di divieto dell'unicità del centro decisionale, volta a garantire che le offerte siano caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento;
- in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 95, c. 1, lett. d) D.lgs. 36/2023, la valutazione operata dalla pubblica amministrazione circa l'unicità del centro decisionale postula la sola astratta idoneità della fattispecie a determinare un concordamento delle offerte, non essendo necessario che l'alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 7.6.2022, n. 4625);
- pertanto, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, devono ritenersi sussistenti plurimi elementi gravi, precisi e concordanti in relazione all'esistenza di un coordinamento delle offerte tra l'attuale concessionario Sig. Marco Liguori e il concorrente Malì S.r.l. tale da alterare il principio di *par condicio*, segretezza delle offerte e trasparenza della procedura compartiva di cui trattasi;

DATO ATTO CHE

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Dott. Claudio Bondone, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e conseguentemente non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D. lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000;

Per i motivi di cui in premessa

D E T E R M I N A

1. ai sensi dell'art. 95, c. 1, lett. d) D.Lgs. 36/2023, per le ragioni di cui sopra, l'esclusione dei concorrenti Sig. Marco Liguori e Malì S.r.l. dalla procedura comparativa ad evidenza pubblica all'assentimento di una concessione demaniale marittima relativa ad una attività turistico -ricreativa sita sul litorale di Genova Loc. Nervi, ad uso stabilimento balneare, denominata "*Blue Marlin*";
2. di demandare all'Ufficio Demanio la notifica a mezzo PEC del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del D. Lgs 267/2000.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona